

STATUTO CLUB ALPINO ITALIANO

SEZIONE DI VARESE

Approvato con delibera del Consiglio Direttivo dell'11.1.2010

I N D I C E

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Art. 1 (Denominazione e durata)

Art. 2 (Natura)

SCOPI E FUNZIONI

Art. 3 (Scopi)

Art. 4 (Locali sede)

TITOLO II

SOCI

Art. 5 (Soci)

Art. 6 (Ammissione)

Art. 7 (Quota associativa)

Art. 8 (Doveri dei Soci)

Art. 9 (Recesso)

Art. 10 (Perdita della qualità di Socio)

Art. 11 (Sanzioni disciplinari)

Art. 12 (Ricorsi)

TITOLO III

SEZIONI

Art. 13 (Organi della Sezione)

ASSEMBLEA DEI SOCI

Art. 14 (Assemblea)

Art. 15 (Convocazione)

Art. 16 (Partecipazione)

Art. 17 (Presidente e Segretario dell'Assemblea)

Art. 18 (Deliberazioni e cariche sociali)

CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 19 (Composizione e funzioni)

Art. 20 (Durata e scioglimento)

Art. 21 (Convocazione)

Art. 22 (Modalità di convocazione)

PRESIDENTE

Art. 23 (Compiti e nomina del Presidente)

TESORIERE E SEGRETARIO

Art. 24 (Compiti del Tesoriere)

Art. 25 (Compiti del Segretario)

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Art. 26 (Composizione e durata)

TITOLO IV
CARICHE SOCIALI
Art. 27 (Condizioni di eleggibilità)

TITOLO V
COMMISSIONI, GRUPPI E SCUOLE
Art. 28 (Commissioni, Gruppi e Scuole)

TITOLO VI
SOTTOSEZIONI
Art. 29 (Costituzione)

TITOLO VII
PATRIMONIO
Art. 30 (Patrimonio)

TITOLO VIII
AMMINISTRAZIONE
Art. 31 (Esercizio Sociale)

TITOLO IX
CONTROVERSIE
Art. 32 (Tentativo di conciliazione)

TITOLO X
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 33 (Rinvio delle norme del Club Alpino Italiano ed entrata in vigore)

TITOLO I DENOMINAZIONE- SEDE-DURATA

Art. 1 – Denominazione e Durata

E' costituita in conformità al dettato della Legge 266/91, con sede legale in Varese, Via Speri Della Chiesa Jemoli 12, l'associazione di volontariato denominata "CLUB ALPINO ITALIANO - SEZIONE DI VARESE" che continua l'attività della Sezione di Varese del Club Alpino Italiano, fondata nel 1906. L'Associazione con sigla "CAI - SEZIONE DI VARESE", è sezione territoriale autonoma del Club Alpino Italiano, è soggetto di diritto privato, dotato di personalità giuridica e di proprio ordinamento che le assicura una autonomia amministrativa, giuridica, organizzativa, funzionale e patrimoniale; si rapporta al Raggruppamento del Club Alpino Italiano della Regione Lombardia.

L'associazione ha durata illimitata. L'anno sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre.

Art. 2 – Natura

L'Associazione, che non ha scopo di lucro, è indipendente, apartitica, aconfessionale ed improntata a principi di democraticità, uniforma il proprio ordinamento allo Statuto ed al Regolamento Generale del Club Alpino Italiano.

SCOPI E FUNZIONI

Art. 3 – Scopi

L'Associazione, nell'ambito territoriale della Regione Lombardia, opera nel settore della tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente, ha per scopo l'esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale attraverso la pratica dell'alpinismo in ogni sua manifestazione, la conoscenza e lo studio delle montagne specie quelle del territorio in cui si svolge l'attività Sociale, e la tutela del loro ambiente naturale.

Per conseguire tali scopi, provvede:

- a. alla diffusione della frequentazione della montagna e alla organizzazione di iniziative ed attività alpinistiche, escursionistiche, sci-escursionistiche, sci-alpinistiche, speleologiche, naturalistiche, dell'alpinismo giovanile e di quelle ad esse propedeutiche;
- b. alla indizione e programmazione, in accordo con le apposite scuole competenti in materia, o alla organizzazione ed alla gestione di corsi di addestramento per le attività alpinistiche, escursionistiche, sci-escursionistiche, sci-alpinistiche, speleologiche, naturalistiche, dell'alpinismo giovanile e di quelle ad esse propedeutiche;
- c. alla promozione, anche in collaborazione con Enti e Associazioni locali, di attività scientifiche, culturali, artistiche e didattiche per la diffusione della conoscenza di ogni aspetto della montagna;
- d. alla programmazione e collaborazione con le apposite Scuole del Club Alpino Italiano, competenti per materia, per la formazione di Soci dell'associazione come istruttori di alpinismo e scialpinismo, ed accompagnatori per lo svolgimento delle attività di cui alle lett. a) e b);
- e. alla realizzazione, alla manutenzione, ed alla gestione di rifugi e bivacchi;
- f. al tracciamento, alla realizzazione e alla manutenzione dei sentieri, delle opere alpine, e delle attrezzature alpinistiche, anche in collaborazione con le Sezioni consorelle competenti;
- g. a provvedere alla sede dell'associazione, a curare la biblioteca, la cartografia e l'archivio.
- h. alla organizzazione, anche in eventuale collaborazione con le altre Sezioni, di idonee iniziative tecniche per la vigilanza e la prevenzione degli infortuni nello svolgimento di attività alpinistiche, escursionistiche, sci-escursionistiche, sci-alpinistiche, speleologiche, naturalistiche, dell'alpinismo giovanile, nonché a collaborare con gli Enti preposti alla Protezione Civile e con il Corpo Nazionale Soccorso Alpino Speleologico al Soccorso di persone in stato di pericolo ed al recupero di vittime;
- i. a pubblicare il periodico sezionale denominato "Notiziario sezionale Club Alpino Italiano, sezione di Varese" del quale è editrice e proprietaria;
- l. alla promozione di ogni iniziativa idonea alla tutela ed alla valorizzazione dell'ambiente montano;

E' vietato lo svolgimento di attività diverse da quelle menzionate, ad eccezione di quelle ad esse connesse e di quelle commerciali marginali individuate dalle disposizioni di Legge in materia di volontariato.

Art. 4 - Locali sede

Nei locali della sede non possono svolgersi attività che contrastino con le attività istituzionali. Essi non possono essere utilizzati, neppure temporaneamente, da terzi, se non previo consenso del Consiglio Direttivo e, nei casi di urgenza, del Presidente.

TITOLO II SOCI

Art. 5 - Soci

Sono previste le seguenti categorie di Soci: ordinari, familiari, giovani e benemeriti. Non è ammessa alcuna altra categoria di Soci.

Partecipano alla attività della Sezione con gli stessi diritti di tutti i Soci i Soci del Club Alpino Italiano appartenenti alle Sezioni nazionali che versano la quota associativa sezionale fissata dall'Assemblea.

Il Socio della Sezione (persona fisica) che abbia acquisito particolari meriti alpinistici o benemeritenze nell'attività Sociale può essere iscritto, anche alla memoria, nell'albo d'onore della Sezione stessa.

Art. 6 - Ammissione

Chiunque intenda aderire al Club Alpino Italiano deve presentare domanda al Consiglio Direttivo della Sezione, completa dei propri dati anagrafici, su apposito modulo, controfirmato da almeno un Socio presentatore, iscritto alla Sezione da almeno due anni. Se minore di età la domanda deve essere firmata anche da chi esercita la potestà. Il Consiglio Direttivo della Sezione alla quale è stata presentata la domanda decide sull'accettazione. La domanda presentata nell'ultimo bimestre dell'anno ha effetto per l'anno successivo.

I diritti dei soci sono quelli stabiliti dallo statuto sezionale e dallo statuto e dal regolamento del Club Alpino Italiano, in particolare tutti i soci hanno diritto a frequentare la sede sociale, a partecipare alle attività della sezione, a partecipare alle assemblee con esercizio dell'elettorato attivo e passivo, nonché ad assumere incarichi nell'Associazione stessa.

I soci acquistano inoltre il diritto alle pubblicazioni dell'associazione ad essi destinate, ed alla fruizione di tutti i servizi ed agevolazioni sociali, nonché ad usufruire delle polizze assicurative stipulate dal Club Alpino Italiano, ricorrendone le condizioni contrattuali.

Art. 7 - Quota associativa

Il Socio è tenuto a corrispondere alla Sezione all'atto dell'iscrizione:

a) la quota di ammissione, comprensiva del costo della tessera, del distintivo Sociale, delle copie dello Statuto e del Regolamento Generale dei Club Alpino Italiano e dello Statuto sezionale, che gli vengono contestualmente consegnati;

b) la quota associativa per l'anno solare.

La quota associativa per i successivi rinnovi deve essere versata entro il 31 marzo di ogni anno.

Il Socio non in regola con i versamenti non potrà partecipare alla vita sezionale, né usufruire dei servizi Sociali, né ricevere le pubblicazioni. Il Socio è considerato moroso se non rinnova la propria adesione versando la quota associativa annuale entro il 31 marzo di ciascun anno Sociale. Il Consiglio Direttivo accerta la morosità, dandone comunicazione al Socio.

Non si può riacquistare la qualifica di Socio, mantenendo l'anzianità di adesione, se non previo pagamento alla Sezione alla quale si era iscritti delle quote associative annuali arretrate. Il Socio di cui sia stata accertata la morosità perde tutti i diritti spettanti ai Soci. La partecipazione alla vita associativa non può essere temporanea.

Art. 8 – Doveri dei Soci

Le deliberazioni degli organi sezionali sono vincolanti nei confronti dei soci della sezione. Non sono ammesse iniziative dei Soci in nome della Sezione del Club Alpino Italiano, se non da questa autorizzate. Non sono ammesse altresì iniziative o attività dei Soci in concorrenza o in contrasto con quelle ufficiali programmate dalla Sezione o dal Club Alpino Italiano. Le prestazioni fornite dai Soci sono volontarie e gratuite.

Art. 9 – Recesso

Il Socio può recedere dal Club Alpino Italiano in qualsiasi momento; le dimissioni devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo della Sezione, sono irrevocabili ed hanno effetto immediato, senza restituzione dei ratei della quota Sociale versata.

Il Socio è libero di iscriversi presso una qualsiasi Sezione. Il trasferimento da una Sezione ad un'altra deve essere comunicato immediatamente alla Sezione di provenienza dalla Sezione presso la quale il Socio intende iscriversi. Il trasferimento ha effetto dalla data di comunicazione, e decorrenza dall'anno sociale successivo ai fini del Tesseramento

Art. 10 - Perdita della qualità di Socio

La qualità di Socio si perde: per recesso, per morosità, per provvedimento disciplinare o per morte del Socio, per prescrizione dei requisiti di Socio Benemerito o per estinzione della persona giuridica che abbia conseguito iscrizione come socio benemerito.

Art. 11 - Sanzioni disciplinari

Il Consiglio Direttivo può adottare nei confronti del Socio che tenga un contegno non conforme all'Ordinamento Sezionale, nonché ai principi informativi del Club Alpino Italiano ed alle regole della corretta ed educata convivenza i provvedimenti previsti dal Regolamento disciplinare del Club Alpino italiano.

Art. 12 - Ricorsi

In conformità ai principi, alle procedure e nei termini stabiliti dal Regolamento disciplinare del Club Alpino italiano, contro i provvedimenti disciplinari il Socio può presentare ricorso al Collegio Regionale dei Probiviri, quale organo giudicante di primo grado. Il Socio ed il Consiglio Direttivo della Sezione possono presentare ricorso avverso le decisioni di primo grado avanti il Collegio Nazionale dei Probiviri del Club Alpino Italiano.

TITOLO III SEZIONI

Art. 13 – Organi della Sezione

Sono organi della Sezione:

- l'Assemblea dei Soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Collegio dei Revisori dei Conti.

ASSEMBLEA DEI SOCI

Art. 14 – Assemblea

L'Assemblea dei Soci è l'organo sovrano della Sezione; essa è costituita da tutti i Soci di età maggiore di anni diciotto; le sue deliberazioni vincolano anche gli assenti o i dissenzienti.

L'Assemblea:

- adotta lo statuto;
- elegge il Consiglio direttivo, il Collegio dei revisori dei conti ed i delegati all'Assemblea dei Delegati del Club Alpino Italiano nel numero assegnato, scelti tra i Soci maggiorenni della Sezione, con le modalità stabilite dal presente statuto;
- delibera le quote associative a carico dei Soci, per la parte destinata alla Sezione ed eccedente le quote stabilite dall'Assemblea dei Delegati;
- approva l'operato del Consiglio Direttivo ed i programmi da questo prospettati, i bilanci d'esercizio e la relazione del Presidente;
- delibera l'acquisto, l'alienazione di immobili e la costituzione di vincoli reali sugli stessi;
- delibera lo scioglimento della Sezione;
- delibera sulle modificazioni da apportare allo statuto sezionale in unica lettura;
- delibera su ogni altra questione contenuta nell'ordine del giorno che le venga sottoposta dal Consiglio Direttivo, anche su istanza di almeno 50 Soci aventi diritto al voto che abbiano fatto richiesta al Consiglio Direttivo entro il 31 gennaio, o da coloro che a norma dell'art. 15 possono convocarla.

Art. 15 – Convocazione

L'Assemblea ordinaria dei Soci si svolge almeno una volta all'anno entro il termine perentorio del 31 marzo per l'approvazione dei bilanci e la nomina delle cariche Sociali.

L'assemblea può essere inoltre convocata ogni qual volta il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o quando ne sia inoltrata richiesta da parte del Comitato Direttivo Centrale del C.A.I., del Comitato Direttivo Regionale del C.A.I., del Collegio dei revisori dei Conti della Sezione oppure da almeno un decimo dei Soci maggiorenni della Sezione.

La convocazione avviene mediante avviso esposto nella Sede Sociale almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'assemblea e spedito a tutti i soci entro lo stesso termine.

L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora e sede della convocazione; l'ordine del giorno con i punti oggetto del dibattito.

Art. 16 – Partecipazione

Hanno diritto di intervenire all'Assemblea ed hanno diritto di voto tutti i Soci maggiorenni in regola con il pagamento della quota Sociale relativa all'anno in cui si tiene l'assemblea; i minori di età possono assistere all'Assemblea.

Ogni Socio può farsi rappresentare in Assemblea da altro Socio, che non sia componente del Consiglio Direttivo, e farlo votare in sua vece anche nelle votazioni a scheda segreta, mediante rilascio di delega; ogni Socio delegato può portare n. 3 deleghe. E' escluso il voto per corrispondenza.

Nelle deliberazioni di approvazione dei bilanci ed in quelle che riguardano la loro responsabilità verso la Sezione i Consiglieri ed i Revisori dei Conti non hanno diritto di voto ne possono delegarlo ad altri.

Art. 17 – Presidente e Segretario dell’Assemblea

L’Assemblea nomina un Presidente, un Segretario e tre Scrutatori; spetta alla Commissione verifica poteri, nominata dal Consiglio Direttivo, verificare la regolarità delle deleghe ed in generale il diritto di partecipare all’Assemblea.

Il Segretario redige il verbale dell’assemblea e lo sottoscrive unitamente al Presidente.

Art. 18 – Deliberazioni e cariche sociali

L’Assemblea può essere costituita in forma ordinaria e straordinaria.

L’Assemblea è validamente costituita con la presenza di almeno la metà degli associati, presenti in proprio o per delega da conferirsi ad altro aderente, mentre in seconda convocazione, da tenersi almeno ventiquattro ore dopo la prima, è valida la deliberazione presa qualunque sia il numero degli intervenuti. Le deliberazioni dell’Assemblea sono prese a maggioranza dei voti.

Le deliberazioni concernenti l’acquisto, l’alienazione o la costituzione di vincoli reali su immobili devono essere approvate con la maggioranza dei due terzi dei Soci presenti aventi diritto al voto; tali deliberazioni se relative a rifugi o bivacchi non acquistano efficacia se non dopo l’approvazione da parte del Comitato centrale di indirizzo e controllo del C.A.I..

L’Assemblea straordinaria delibera sulla modifica dello Statuto; sullo scioglimento dell’Associazione e sulla devoluzione del patrimonio. Per le modifiche statutarie l’Assemblea straordinaria delibera con la maggioranza dei due terzi dei Soci presenti aventi diritto al voto; per lo scioglimento dell’Associazione e devoluzione del patrimonio l’Assemblea straordinaria delibera con la presenza ed il voto favorevole di almeno tre quarti degli Associati.

Le deliberazioni dell’Assemblea sono prese mediante votazioni per alzata di mano o appello nominale o a scrutinio segreto, secondo la modalità decisa dalla maggioranza dei Soci presenti aventi diritto al voto. Tutte le deliberazioni dell’Assemblea sono rese pubbliche mediante affissione all’albo sezionale per almeno quindici giorni.

Le cariche Sociali sono elettive e a titolo gratuito, è riconosciuto solo il rimborso delle spese effettivamente sostenute per lo svolgimento dell’incarico secondo le modalità previste dal Consiglio Direttivo. Per la designazione e per l’elezione alle cariche Sociali il voto è libero, in quanto l’elettore ha diritto di esprimere il proprio voto a favore di qualsiasi Socio eleggibile, anche se non indicato ufficialmente come candidato alla carica. La designazione va espressa su scheda segreta: è escluso pertanto dal procedimento di designazione o di elezione ogni altro tipo di votazione, inclusa quella per acclamazione. A parità di voti è eletto il Socio con maggiore anzianità di iscrizione al Club Alpino Italiano. Sono esclusi dal computo i voti di astensione. Nessun Socio può essere eletto contemporaneamente a più di una carica Sociale.

CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 19 –Composizioni e funzioni

Il Consiglio Direttivo è l'organo di gestione della Sezione e si compone di quindici componenti, eletti dall'Assemblea dei Soci.

Il Consiglio Direttivo assolve le seguenti specifiche funzioni:

- convoca l'Assemblea dei Soci;
- propone all'Assemblea dei Soci i programmi di indirizzo della Sezione;
- redige, collaziona e riordina le modifiche dello statuto della Sezione;
- pone in atto le deliberazioni dell'Assemblea dei Soci;
- adotta gli atti ed i provvedimenti secondo le direttive impartite dall'Assemblea dei Soci per cui è responsabile in via esclusiva dell'amministrazione, della gestione e dei relativi risultati;
- cura la redazione dei bilanci di esercizio della Sezione;
- delibera la costituzione e lo scioglimento di sottosezioni con le modalità previste dall'Ordinamento sezionale, dallo statuto e dal Regolamento generale e disciplinare del Club Alpino Italiano, ed esercita funzioni di indirizzo e controllo sulla loro attività;
- delibera i provvedimenti disciplinari nei confronti dei Soci;
- delibera sulle domande d'iscrizione di nuovi Soci;
- delibera la costituzione o lo scioglimento di Commissioni, Gruppi e Scuole e ne coordina l'attività;
- cura l'osservanza dello Statuto e del Regolamento Generale del Club Alpino Italiano e dell'Ordinamento sezionale;
- proclama i Soci venticinquennali, cinquantennali, sessantennali e settantacinquennali
- definisce tutte le norme che regolano l'attività sociale
- delibera su qualsiasi oggetto per il quale non sia prevista l'esclusiva competenza dell'assemblea

Nella sua prima riunione il Consiglio Direttivo elegge fra i suoi componenti il Presidente ed il Vice Presidente; nomina inoltre il tesoriere ed il segretario, che possono essere scelti anche fra i Soci non facenti parte del Consiglio Direttivo e che, in questo caso specifico, non hanno diritto di voto.

Art. 20 - Durata e scioglimento

Gli eletti durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Ogni anno scadono i consiglieri di nomina più remota. In caso di nomina simultanea dell'intero Consiglio Direttivo alla prima riunione del consiglio verranno sorteggiati i consiglieri che dovranno scadere alla fine del primo e del secondo anno, in modo che il Consiglio Direttivo si rinnovi per un terzo ogni anno. Da tale sorteggio è escluso il Presidente.

Il Consiglio Direttivo dichiara decaduti dalla carica i componenti che, senza giustificato motivo, non siano intervenuti a numero due riunioni consecutive.

Al consigliere venuto a mancare per qualsiasi motivo subentra il primo dei non eletti all'ultima assemblea con la stessa anzianità del sostituito.

Qualora venga a mancare la maggioranza dei componenti originari si deve entro quindici giorni convocare l'assemblea per la elezione dei mancanti, da tenersi nei successivi sessanta giorni dalla convocazione. I nuovi eletti assumono l'anzianità dei sostituiti.

In caso di dimissioni dell'intero Consiglio Direttivo, il Collegio dei Revisori dei conti, entro quindici giorni, convoca l'Assemblea dei Soci per la elezione del nuovo Consiglio Direttivo da tenersi nei successivi sessanta giorni dalla convocazione.

Art. 21 - Convocazione

Alle riunioni del Consiglio Direttivo il Presidente può invitare i Delegati all'Assemblea Generale del Club Alpino Italiano ed i Soci che fanno parte degli Organi Centrali del Club Alpino Italiano. Il Presidente può altresì invitare alle riunioni, con il consenso del Consiglio Direttivo, anche persone estranee, qualora lo ritenga utile o necessario.

Art. 22 – Modalità di convocazione

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente o da chi ne fa le veci o a richiesta di un terzo dei consiglieri almeno una volta ogni due mesi mediante avviso contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data, l'ora della convocazione, ed inviato almeno cinque giorni prima della riunione, salvo i casi di urgenza. Le riunioni del Consiglio Direttivo, per essere valide, devono essere presiedute dal Presidente o in caso di sua mancanza o impedimento dal vicepresidente, o in mancanza di entrambi dal consigliere con più anzianità di iscrizione al Club Alpino Italiano, ed è necessaria la presenza della maggioranza dei Consiglieri. Le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti; a parità di voti prevale quello di chi presiede la riunione.

All'insorgere di eventuale conflitto di interessi su una particolare operazione della Sezione che riguardi un componente del Consiglio direttivo, il suo coniuge o il convivente, i suoi parenti entro il secondo grado, lo stesso componente non può partecipare alla discussione né alle deliberazioni relative, né può assumere in materia incarichi di controllo o di ispezione.

I verbali delle sedute sono redatti dal segretario o in caso di sua assenza da un socio all'uopo designato, approvati nella seduta successiva e sottoscritti da chi presiede e dal verbalizzante. I verbali possono essere consultati dai Soci nella sede Sociale, previa richiesta al presidente, che non ha facoltà di consentire il rilascio delle copie, nè di stralci dei singoli atti consultati.

PRESIDENTE

Art. 23 - Compiti e nomina del Presidente

Il Presidente della Sezione è il legale rappresentante della stessa; ha poteri di rappresentanza che può delegare con il consenso del consiglio direttivo; ha la firma Sociale; assolve le seguenti funzioni specifiche:

- sottoscrive la convocazione dell'Assemblea dei Soci;
- convoca e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo;
- determina l'ordine del giorno delle sedute del Consiglio Direttivo;
- presenta all'Assemblea dei Soci la relazione annuale, accompagnata dal conto economico dell'esercizio e dallo stato patrimoniale della Sezione;
- pone in atto le deliberazioni del Consiglio Direttivo
- in caso di urgenza, adotta i provvedimenti che sarebbero di competenza del Consiglio Direttivo, che dovranno essere ratificati dallo stesso Consiglio nella prima seduta utile;
- vigila sull'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- delega, previa autorizzazione del Consiglio Direttivo, uno o più Consiglieri ad esercitare funzioni organizzative.

Il Presidente è nominato dal Consiglio Direttivo secondo le modalità stabilite dallo statuto della Sezione, dura in carica Tre anni ed è rieleggibile una prima volta e lo può essere ancora dopo almeno un anno di interruzione. Il Presidente perde automaticamente la carica qualora, esaurito il proprio periodo di consigliere prima della scadenza del mandato, non viene riconfermato come consigliere.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente, con gli stessi poteri, in caso di sua assenza od impedimento. Il Vice Presidente dura in carica un anno ed è rieleggibile.

TESORIERE E SEGRETARIO

Art. 24 – Compiti del Tesoriere

Il Tesoriere ha la responsabilità della custodia dei fondi della Sezione; ne tiene la contabilità, conservandone ordinatamente la documentazione.

Il Tesoriere dura in carica Tre anni e può essere riconfermato.

Art. 25 – Compiti del Segretario

Il Segretario redige i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo, dà attuazione alle delibere di questo organo e sovrintende ai servizi amministrativi della Sezione.

Il Segretario dura in carica Tre anni e può essere riconfermato.

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Art. 26 – Composizione e durata

Il Collegio dei Revisori dei Conti è l'organo di controllo contabile e amministrativo della gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Sezione. E' costituito da tre componenti effettivi ed un supplente, eletti tra soci di comprovata competenza e professionalità. Durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Il Collegio dei Revisori dei Conti elegge il presidente tra i propri componenti effettivi, che dovrà essere iscritto – ricorrendo le condizioni di Legge – nell'albo dei Revisori dei Conti, che ha il compito di convocare e presiedere le sedute del collegio: i componenti del Collegio intervengono alle riunioni del Consiglio Direttivo sezionale, senza diritto di voto, e partecipano alle sedute dell'Assemblea dei soci,

E' compito dei Revisori dei conti:

- la verifica almeno trimestrale della contabilità sociale e della corretta amministrazione della Sezione;
- l'esame del conto economico, del bilancio consuntivo e del bilancio previsionale della Sezione, predisponendo apposita relazione da presentare all'assemblea dei Soci;
- il controllo collegiale od individuale degli atti contabili della Sezione e della sottoSezione;
- la convocazione dell'assemblea dei Soci nel caso di riscontro di gravi irregolarità contabili o amministrative o di impossibilità di funzionamento del Consiglio Direttivo.

Delle proprie riunioni il Collegio dei Revisori redige verbale da trascrivere in apposito libro.

TITOLO IV CARICHE SOCIALI

Art. 27 – Condizioni di eleggibilità

Sono eleggibili alle cariche Sociali i Soci con diritto di voto in possesso dei seguenti requisiti: non abbiano riportato condanne per un delitto non colposo; siano soggetti privi di interessi personali diretti o indiretti nella gestione del patrimonio Sociale; siano persone di capacità e competenza per attuare e conseguire gli scopi indicati dallo Statuto e dal Regolamento generale del Club Alpino Italiano, siano iscritti all'associazione da almeno due anni.

La gratuità della cariche esclude esplicitamente l'attribuzione e l'erogazione al Socio, al coniuge o convivente, ai parenti entro il secondo grado, di qualsiasi tipo di compenso, comunque configurato a partire dal momento della sua designazione ad una carica Sociale, durante lo svolgimento del relativo mandato o attribuzione di incarico, nonché per almeno tre anni dopo la loro conclusione.

Non sono eleggibili alle cariche Sociali o candidabili ad incarichi quanti hanno rapporto di lavoro dipendente con il Club alpino italiano o quanti intrattengono un rapporto economico continuativo con le strutture centrali o territoriali del Club Alpino Italiano.

TITOLO V COMMISSIONI, GRUPPI E SCUOLE

Art. 28 – Commissioni, Gruppi e Scuole

Il Consiglio Direttivo può costituire organi tecnici consultivi, commissioni e scuole, formati da Consiglieri e/o Soci aventi competenza in specifici rami dell'attività associativa, determinandone il numero di componenti, le funzioni, i poteri, specialmente definiti in un regolamento predisposto dallo stesso Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo può costituire gruppi, anche su richiesta di almeno venticinque soci maggiorenni, aventi autonomia tecnico- organizzativa ed amministrativa in linea con le direttive sezionali e degli eventuali Organi Tecnici Centrali/Organi Tecnici Periferici di riferimento del Club Alpino Italiano.

Tali gruppi operano secondo apposito regolamento approvato dal Consiglio Direttivo, non hanno rappresentanza esterna né patrimonio autonomo, ma gestiscono direttamente le risorse finalizzate dalla Sezione all'attività del gruppo stesso. E' vietata la costituzione di gruppi di non Soci.

Gli Organi Tecnici consultivi, le commissioni, le scuole e i gruppi possono essere sciolti in qualunque momento dal Consiglio Direttivo

TITOLO VI SOTTOSEZIONI

Art. 29 – Costituzione

Il Consiglio Direttivo può, a norma e con le procedure previste dallo Statuto e dal Regolamento Generale del Club Alpino Italiano, costituire una o più Sottosezioni; la sottosezione fa parte integrante della Sezione agli effetti del tesseramento e del computo del numero dei delegati elettivi all'assemblea dei delegati del Club Alpino Italiano. I Soci della Sottosezione hanno gli stessi diritti dei Soci della Sezione. La Sottosezione dispone del grado di autonomia previsto dall'ordinamento della Sezione, ma in ogni caso non intrattiene rapporti diretti con la struttura centrale.

Ha un proprio ordinamento, che non può essere in contrasto con quello della Sezione e che è soggetto all'approvazione, anche nelle sue modifiche, da parte del Consiglio Direttivo della Sezione.

TITOLO VII PATRIMONIO

Art. 30 – Patrimonio

Il patrimonio sociale deve essere utilizzato, secondo le leggi vigenti, nel modo più opportuno per il conseguimento delle finalità dell'Associazione.

Il patrimonio potrà essere incrementato con acquisti, lasciti e donazioni di beni mobili ed immobili pervenuti all'Associazione a titolo di incremento del patrimonio, sopravvenienze attive non utilizzate per il conseguimento degli scopi istituzionali.

Il patrimonio Sociale è costituito da beni mobili ed immobili; da eventuali fondi di riserva costituiti con l'eccedenza di bilancio; da qualsiasi altra somma che venga erogata da enti o privati.

Le entrate Sociali sono costituite:

- a) dalle quote associative annuali;
- b) da rendite patrimoniali;
- c) da contributi di persone fisiche e di persone giuridiche sia pubbliche che private;
- d) da proventi, lasciti e donazioni non destinati ad incrementare il patrimonio;
- e) da rimborsi derivanti da convenzioni;
- f) da entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;
- g) da fondi pervenuti da raccolte pubbliche;
- h) da ogni altra entrata compatibile con le finalità del C.A.I. e le Leggi sul volontariato;

I fondi liquidi che non siano necessari per le esigenze di cassa, devono essere depositati in un conto corrente bancario o postale intestato alla Sezione stessa. Sono delegati al prelevamento dei fondi il Presidente, il Segretario ed il Tesoriere; i prelevamenti potranno avvenire con la firma congiunta di almeno Due dei delegati. I Soci non hanno alcun diritto sul patrimonio Sociale anche nel caso di scioglimento e liquidazione dell'associazione. Gli utili e gli avanzi di gestione devono essere reimpiegati per la realizzazione delle attività istituzionali. E' vietata la distribuzione fra i Soci, anche in modo indiretto o parziale ed in qualunque forma di utili, avanzi di gestione, fondi riserve, quote del patrimonio dell'Associazione.

TITOLO VIII AMMINISTRAZIONE

Art. 31 – Esercizio Sociale

Gli esercizi Sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno. Alla chiusura di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio che, unitamente alle relazioni del Presidente e del Collegio dei Revisori dei Conti, devono essere presentati all'Assemblea dei Soci per l'approvazione. Il bilancio reso pubblico mediante affissione all'albo sezionale per almeno quindici giorni antecedenti l'Assemblea dei Soci, deve esporre con chiarezza e veridicità la situazione patrimoniale ed economica della Sezione. Dal bilancio devono espressamente risultare i beni, i contributi ed i lasciti ricevuti.

In caso di scioglimento della Sezione, che comporta il contemporaneo scioglimento della sottoSezione, le attività patrimoniali nette, risultanti dalla liquidazione da farsi sotto il controllo del Collegio nazionale dei revisori dei conti del Club Alpino Italiano, sono assunte in consegna e amministrate per non più di tre anni dal Comitato Direttivo Regionale; dopo tale periodo saranno devolute ad altre analoghe organizzazioni, secondo quanto previsto dalle norme statutarie e regolamentari del Club Alpino Italiano e dalle Leggi sul volontariato. In caso di scioglimento di una sottoSezione, le attività patrimoniali nette, risultanti dalla liquidazione, da farsi sotto il controllo del Collegio regionale dei revisori dei conti, restano immediatamente acquisite al patrimonio della Sezione. I Soci della sottoSezione mantengono la loro iscrizione alla Sezione.

TITOLO IX
CONTROVERSIE

Art. 32 – Tentativo di conciliazione

La giustizia interna al Club Alpino Italiano è amministrata su due gradi di giudizio: il primo a livello regionale, il secondo a livello centrale. Il Collegio Regionale dei Probiviri è l'organo giudicante di primo grado, il Collegio Nazionale dei Probiviri è l'organo giudicante di secondo grado. Le controversie che dovessero insorgere tra i Soci o fra i Soci ed organi periferici, relative alla vita Sociale, non potranno essere deferite all'autorità giudiziaria, né al parere o all'arbitrato di persone o enti estranei al sodalizio, senza che prima vengano aditi gli organi competenti a giudicare, secondo le norme procedurali stabilite dallo Statuto, dal Regolamento Generale del Club Alpino Italiano e dal regolamento disciplinare, e non si sia esaurito nei suoi possibili gradi l'intero iter della controversia relativa.

TITOLO X
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 33 – Rinvio alle norme del Club Alpino Italiano ed entrata in vigore

Per tutto quanto non previsto nel presente statuto si applicano le disposizioni delle Leggi sul volontariato e dello Statuto e del Regolamento Generale del Club Alpino Italiano. Il presente ordinamento entrerà in vigore dopo la sua approvazione da parte del Comitato centrale di indirizzo e controllo del Club Alpino Italiano.

Ogni modifica del presente statuto acquisterà efficacia solo dopo l'approvazione da parte del Comitato centrale di indirizzo e controllo del Club Alpino Italiano.

L'adeguamento dello Statuto alle modifiche dello Statuto della struttura centrale è atto dovuto. È adottato dal Consiglio Direttivo Sezionale con propria delibera da portare ad approvazione dell'assemblea dei soci nella prima seduta utile.

Il suesteso testo è stato approvato dalla Assemblea dei Soci della Sezione nella seduta del giorno

Il Presidente della Sezione

.....

Il Presidente dell'Assemblea

.....